

- *Pensione di invalidità*: spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo a meno di un terzo per infermità o difetto fisico o mentale e che abbia versato almeno cinque annualità di contribuzione, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio;
- *Pensione ai superstiti*: la reversibilità spetta ai familiari superstiti del perito industriale pensionato al momento del decesso; la prestazione indiretta spetta ai familiari superstiti del perito industriale attivo, che al momento del decesso abbia versato almeno cinque annualità contributive di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio.

L'Ente prevede l'erogazione di prestazioni assistenziali come indennità di maternità o di paternità, indennità in caso di necessità, prestiti o mutui agevolati agli iscritti.

Il nuovo regolamento previdenziale approvato dal Consiglio di indirizzo generale nel novembre 2011 e approvato dai Ministeri vigilanti in data 7 giugno 2012 prevede la seguente tipologia di contributi:

- *Il contributo soggettivo obbligatorio* annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari, dal 1° gennaio 2012 al 11% del reddito professionale netto da lavoro autonomo.

Il contributo sarà aumentato fino ad arrivare nel gennaio 2019 al 18%.

Per gli iscritti all'Ente che lo richiedano è consentita la contribuzione aggiuntiva che non può comunque superare il 26% del reddito. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo determinato applicando l'aliquota contributiva obbligatoria al reddito minimo di riferimento che per il 2012 è pari a € 9.500. Il contributo minimo deve essere comunque versato anche dall'iscritto che non abbia comunicato la cessazione dell'attività professionale.

Il contributo versato non può comunque essere superiore a € 13.000.

L'iscritto che non abbia compiuto 28 anni ha la facoltà di versare un contributo minimo ridotto del 50% per i primi cinque anni a condizione che non compia 30 anni.

- *Il contributo integrativo*, che è dovuto da ogni iscritto nella misura del 4% (dal 2015 del 5%) su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività autonoma di libera professione ed è a carico del committente. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo determinato applicando l'aliquota contributiva obbligatoria al reddito minimo di € 9.500.

Con delibera del Consiglio di amministrazione viene stabilita la quota di contributo integrativo da destinare all'incremento dei montanti previdenziali individuali².

² Sul punto si rammenta che è intervenuta la legge 12 luglio 2011, n. 133 (che ha modificato l'art. 8, comma 3 del d.l.vo 103/1996), secondo cui è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo

- *Il contributo per indennità di maternità a partire dal 2010 è pari a € 8,50.*

Gli iscritti che hanno compiuto 65 anni e svolgono ancora attività professionale hanno facoltà di continuare a versare il contributo soggettivo fino a 75 anni, fermo restando anche l'obbligo di versamento del contributo integrativo e del contributo di maternità.

Gli istituti del *riscatto* e della *prosecuzione volontaria della contribuzione* costituiscono una opportunità per gli iscritti che, integrando il montante contributivo individuale, possono migliorare la prestazione pensionistica futura.

L'Ente, inoltre, concorre alla realizzazione di forme pensionistiche complementari, può provvedere a quelle facoltative nei limiti delle disponibilità di bilancio e può, altresì, porre in essere trattamenti volontari di previdenza e di assistenza sanitaria integrativi, mediante specifiche gestioni autonome, nei limiti di legge, utilizzando fondi speciali costituiti con apposita contribuzione.

Nel corso del 2004 l'Ente – avvalendosi dell'autonomia riconosciuta dalla legge in sede statutaria e regolamentare – ha provveduto a integrare e modificare il regolamento previdenziale, adattandolo alle esigenze degli iscritti, regolamento, poi, rivisto da ultimo con la delibera del Consiglio di Indirizzo Generale del 9 novembre 2011, approvata dai ministeri vigilanti il 7 giugno 2012.

Sulla disciplina della contribuzione è successivamente intervenuto lo statuto che è stato ulteriormente modificato con delibera n. 36 del 20 aprile 2011 approvata dai ministeri vigilanti il 2 febbraio 2012.

Anche il regolamento per l'attuazione della facoltà di riscatto dei periodi contributivi previdenziali è stato modificato con delibera del Consiglio di Indirizzo Generale del 17 maggio 2007, mentre nessuna modifica è stata apportata a quello relativo alla contribuzione volontaria.

Inoltre, nelle delibere n. 56 del 16 dicembre 2011 e n. 57 del 13 gennaio 2012, approvata dai Ministeri vigilanti il 5 aprile 2012, è stato modificato il regolamento dei benefici assistenziali, che prevede l'erogazione di prestiti e mutui nonché la

integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni». Secondo il MEF l'incremento del contributo integrativo dal 2 al 4 (e poi in futuro al 5%) può applicarsi esclusivamente ai committenti privati ma non alle amministrazioni pubbliche in ragione del divieto di "nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Stante il fatto che tale limitazione determina un minore gettito del contributo integrativo da parte della casse privatizzate ex d. l.vo 103/1995, risulta instaurato innanzi al TAR del Lazio un contenzioso tra l'EPAP ed il MEF a cui l'EPPI partecipa "ad adiuvandum" sostenendo la estensibilità della disposizione, per "par condicio", anche alle amministrazioni dello Stato.

corresponsione di sussidi a fondo perduto per il disagio economico a seguito di maternità, malattia, infortunio calamità naturali e/o decesso.

E' stato modificato anche il regolamento elettorale con delibere n. 73 del 7 maggio 2009 e n. 78 dell'11 giugno 2009 approvate dai Ministeri vigilanti il 9 novembre 2010.

All'Ente, assoggettato alle norme per il controllo della spesa pubblica in quanto incluso nell'elenco predisposto dall'ISTAT contenente le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dello Stato³, si applicano le ulteriori disposizioni introdotte dai decreti legge n. 78/2010 (convertito nella legge 122/2010), n. 98/2011 (convertito nella legge 122/2011) e n. 201/2011 (convertito nella legge 214/2011).

Con riferimento al primo articolato legislativo, si rammenta quanto previsto dall'art. 8, comma 15, in materia di operazioni di acquisto e vendita di immobili nonché in materia di operazioni di utilizzo delle somme provenienti dalla alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, che sono subordinati alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica secondo un piano triennale sottoposto ad approvazione con decreto del Ministero dell'Economia di concerto con il Ministero del Lavoro.

Al riguardo il Ministero del Lavoro, nel novembre del 2010, in attesa del perfezionamento dell'iter del provvedimento attuativo, ha emanato una circolare indicante, in sede di prima applicazione, il termine del 31 gennaio 2011 per presentare il piano triennale, poi prorogato a metà febbraio.

Il decreto interministeriale del 10 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2011 prevede che il piano triennale venga presentato entro il 30 novembre di ogni anno, specificando che per le Casse privatizzate il piano deve essere allegato al bilancio tecnico; entro il 30 giugno di ciascun anno gli enti dovranno comunicare eventuali aggiornamenti del piano stesso.

Ancora in attuazione del menzionato art. 8, si ricorda che la direttiva del Ministero del Lavoro del 10 febbraio 2011 ha stabilito una serie di indicazioni riguardanti il monitoraggio della gestione del patrimonio, da attuarsi sia attraverso l'utilizzo di appositi indicatori, sia attraverso la comparazione di rendimenti patrimoniali con quelli ottenibili da titoli di Stato, al fine di comparare l'efficacia della gestione.

In materia di controlli degli investimenti, l'art. 14 del d.l. 98/2011, convertito nella legge 122/2011 ha stabilito che, a decorrere dal 2011, alla Commissione di

³ Vedasi Consiglio di Stato, sent. 6014/2012 del 28/11/2012 e Tar Lazio, sent. 5938 del 12/06/2013.

vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali privatizzati.

Infine, l'art. 24, comma 24 del d.l. 201/2011, convertito nella legge 214/2011 ha stabilito che le Casse di previdenza privatizzate di cui ai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996 debbano adottare, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Decorso il termine di cui sopra senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012 le disposizioni di cui alla medesima legge sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni nonché un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento⁴.

Al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi da parte di enti ed organismi pubblici, l'art. 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede, anche per le casse di previdenza di cui al decreto legislativo 509/1994, che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste da precedenti disposizioni, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 ed al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. In applicazione della suddetta norma l'ente in data 28 giugno 2013 ha effettuato un versamento in favore della Tesoreria centrale dello Stato pari a € 343.820.

⁴ Si segnala la nota interpretativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le Politiche Previdenziali del maggio 2012 con la quale si è specificato, con riferimento al tasso di redditività del patrimonio, che fermo restando il rispetto del criterio in base al quale esso è determinato in funzione del rendimento medio dell'attività dell'ente realizzato nell'ultimo quinquennio, ai fini della verifica di cui all'art. 24, comma 24 segnalato, in considerazione dell'attuale situazione dei mercati finanziari e della bassa redditività degli investimenti conseguiti negli ultimi anni, in via prudenziale, il tasso di redditività del patrimonio non può in ogni caso essere valutato in misura superiore all'1% in termini reali: la verifica dell'equilibrio tra entrate contributive e spese per prestazioni pensionistiche terrà conto dell'andamento tendenziale nel periodo di riferimento considerato dalla norma (un cinquantennio), potendo eventuali disavanzi annuali, comunque di natura contingente e di durata limitata, essere compensati attraverso il ricorso ai rendimenti annuali del patrimonio.

Il medesimo provvedimento legislativo è applicabile alla Cassa in questione anche con riferimento agli articoli 1 (*"Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi"*), 3 (*"Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive"*) e 5 (*"Riduzione di spesa delle pubbliche amministrazioni"*).

A completezza del quadro normativo testé esposto – che ha riguardo a norme di contenimento della spesa e di regolazione degli investimenti – è utile fare riferimento alle seguenti, ulteriori disposizioni, di rilievo anche per l'EPPI:

- art. 1, comma 141 della legge 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) che dispone per gli anni 2013 e 2014 un limite di spesa pari al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili;
- art. 1, comma 143 della stessa legge, in materia di divieto di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di locazione finanziaria aventi il medesimo oggetto;
- art. 1, comma 169, secondo cui avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT è ammesso ricorso alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in speciale composizione.

Il decreto legge 31/8/2013, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, contiene ulteriori misure volte al contenimento della spesa delle amministrazioni di cui all'elenco ISTAT che riguardano anche gli enti previdenziali privatizzati, tra i quali L'EPPI.

In particolare, si confermano, per gli enti previdenziali privatizzati, le misure per la realizzazione di risparmi di gestione, già disposte dall'articolo 10-*bis* del D.L. 76/2013, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 99, con cui si stabilisce che gli ulteriori risparmi di gestione realizzati siano da destinarsi all'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro ed al sostegno dei redditi dei professionisti nelle fasi di crisi economica.

Da ultimo, l'art. 1, comma 417 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno

2010. Per detti enti, la citata disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.

3. Organizzazione

3.1. Gli organi

Sono organi dell'Ente:

- a) il Consiglio di Indirizzo Generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

Il Consiglio di Indirizzo Generale è composto da un numero di membri elettivi, corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'Ente, per ciascun Collegio Elettorale. A seguito delle modifiche statutarie apportate nel 2010, il C.I.G. dura in carica quattro anni e si è insediato il 17 giugno 2010.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri. La scelta dei membri viene effettuata con metodo elettivo tra gli iscritti. Dura in carica quattro anni è stato rinnovato e si è insediato il 17 giugno 2010.

Il Presidente, eletto nel suo ambito dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta d'insediamento, dura in carica quattro anni e rimane fino all'elezione del nuovo Presidente. L'attuale Presidente è stato eletto il 17 giugno 2010.

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque membri effettivi. Rimane in carica quattro anni. Il mandato è stato rinnovato con decorrenza dall'ottobre 2010.

3.2. Compensi degli organi

L'indennità di carica,⁵ spettante al Presidente dell'Istituto, è stata fissata in € 90.000 annui lordi, quella spettante al Vice Presidente in € 55.000 e ai componenti del Consiglio di Amministrazione in € 47.000.

Le indennità spettanti al coordinatore del Consiglio di indirizzo generale (composto da 12 membri), al segretario ed ai consiglieri, ammontano (delibera 119/2011 del c.d.a.), rispettivamente, ad € 30.000, € 26.000 e € 22.000 annui lordi. Il gettone di presenza assomma a € 350.

⁵ Delibera 27/2011. Precedentemente la delibera CIG n. 15/2010 (confermativa di altra del 2009) fissava l'indennità spettante al Presidente in € 75.000 annui lordi, quella spettante al Vice Presidente in € 45.000 e ai componenti del Consiglio di Amministrazione in € 37.000. Precedentemente la delibera 54/2010 del C.D.A. prevedeva rispettivamente € 26.000, 22.000, 18.000.

Per quanto concerne il Collegio Sindacale (composto da 5 membri), per il Presidente l'indennità di carica è stata fissata in € 18.000 lordi annui, mentre per gli altri componenti è previsto un emolumento di € 15.000.

L'importo del gettone di presenza, per la partecipazione alle sedute degli organi, è determinato in € 350.

Dal prospetto che segue, emergono i dati relativi agli oneri complessivi per gli emolumenti corrisposti ai vari membri degli organi.

Tab. 1

	2009	2010	variaz ione %	2011	variaz ione %	2012	variaz ione %
Compensi:							
-Consiglio di indirizzo generale (CIG)	363.528	365.507	0,5%	447.156	22,3%	449.539	0,5%
-Consiglio di amministrazione (CdA)	244.188	275.329	12,8%	341397	24,0%	342.914	0,4%
-Collegio sindacale	88.440	89.470	1,2%	93238	4,2%	93.553	0,3%
	696.156	730.306	4,9%	881.791	20,7%	886.006	0,5%
Rimborso spese e gettoni di presenza:							
- CIG	453.278	412.973	-8,9%	470.113	13,8%	343.354	-27,0%
- CdA	497.440	273.547	-45,0%	222.074	-18,8%	208198	-6,2%
- Collegio sindacale	97.585	74.960	-23,2%	119.689	59,7%	103712	-13,3%
	1.048.303	761.480	-27,4%	811.876	6,6%	655.264	-19,3%
Totale	1.744.459	1.491.786	14,5%	1.693.667	13,5%	1.541.270	9,0%

La spesa per gli organi collegiali passa da € 1.491.786 nel 2010 a € 1.693.667 nel 2011 (+ 13,5%) a € 1.541.270 nel 2012 (-9%). La diminuzione nel 2012 riguarda esclusivamente le minori indennità percepite.

I compensi si riferiscono agli emolumenti fissi mensili di competenza dell'esercizio in relazione a incarichi, funzioni ed attività che gli organi collegiali sono tenuti a svolgere per adempiere ai propri obblighi istituzionali mentre i rimborsi spese e gettoni di presenza si riferiscono all'attività svolta dai componenti degli organi collegiali in seno alle assemblee, comitati, commissioni, seminari e qualsiasi altra attività riconducibile alla carica ricoperta.

4. Il personale

Quanto alla disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente, il riferimento normativo è dato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli Enti di previdenza privatizzati (ADEPP), di cui all'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 rinnovato il 23 dicembre 2010 e relativo al triennio 2010/2012. Sotto il profilo economico il contratto regola il solo anno 2010.

Le casse previdenziali private figurano nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Per il Direttore Generale è stato previsto un contratto a tempo indeterminato dall'8 febbraio 2005 con un compenso che nel biennio considerato è stato pari a € 150.733 "oltre premi e accordo secondo livello".

La tabella che segue espone la composizione effettiva del personale al 31 dicembre di ogni esercizio e la relativa dotazione organica:

Tab. 2

Personale in servizio al 31/12	Qualifica	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Direttore Generale	DIR	1	1	1	1	1	1
Dirigente Centro studi	DIR	1	1	1	1	1	1
Dirigenti amministrativi	DIR	1	1	1	1	1	1
Totale dirigenti		3	3	3	3	3	3
Impiegati a tempo indeterminato	Q	1	1	1	1	1	1
	A	3	3	3	3	3	3
	B	8	8	10	10	10	10
	C	2	2	2	4	4	5
Totale impiegati a tempo indeterminato		14	14	16	18	18	19
Impiegati a tempo determinato	C		1				
TOTALE PERSONALE		17	18	19	21	21	22

Il personale è aumentato nel periodo 2011-2012, passando da 21 a 22 unità, essendo stata assunta una nuova persona in sostituzione di altra assente per maternità.

La successiva tabella espone il costo complessivo e quello medio per il personale.

COSTO DEL PERSONALE**Tab. 3**

	2010	2011	variazione %	2012	variazione %
A) -Stipendi ed altri assegni fissi	1.149.829	1.185.402	3,1%	1.226.686	3,5%
- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell' Ente	301.770	316.069	4,7%	329.318	4,2%
TOTALE A)	1.451.599	1.501.471	3,4%	1.556.004	3,6%
B) -Accantonamenti per TFR	10.952	11.520	5,2%	13.260	15,1%
-Trattamento di quiescenza integrativo	110.541	107.116	-3,1%	108.895	1,7%
-Formazione personale (*)	19.836	16.497	-16,8%	5.556	-66,3%
-Buoni pasto	37.515	39.292	4,7%	41.476	5,6%
-Accantonamento per ferie non godute	5.988	7.245	21,0%	13.877	91,5%
-Altre (polizza sanitaria)	11.096	19.015	71,4%	25.183	32,4%
TOTALE B)	195.928	200.685	2,4%	208.247	3,8%
TOTALE	1.647.527	1.702.156	3,3%	1.764.251	3,6%
unità di personale	21	21		22	
costo medio unitario	78.454	81.055	3,3%	80.193	-1,1%

(*) registrate nei servizi vari

Il costo del personale in termini assoluti risulta costantemente in crescita e passa da € 1.647.527 del 2010 a € 1.702.156 del 2011 a € 1.764.251 del 2012.

Nel 2011 l'incremento (+3,3%) è dovuto alla corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale, al maggiore premio per la produttività previsto dalla contrattazione di secondo livello, dal maggior numero di giornate di trasferta e dalla minore decontribuzione per malattia e maternità.

Il collegio dei revisori ha comunque dichiarato, con delibera del 7 maggio 2012, il rispetto dei limiti imposti dall'art. 9 D.L. 78/2010 e prorogati con D.L. 98/2011.

Nel 2012 l'incremento è dovuto all'assunzione di una nuova unità di personale, all'aumento delle ore di straordinario e al minor numero di ore di astensione dal lavoro per maternità. Invece l'incidenza dei costi del personale sulla massa dei contributi versati non mostra particolari variazioni nel periodo in considerazione.

Tab. 4
(in migliaia di euro)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Massa dei contributi versati	55.106	55.631	57.266	55.447	61.606	67.183
Costi personale	1.320	1.388	1.495	1.648	1.686	1.759
Incidenza costi del personale	2,4%	2,5%	2,6%	3,0%	2,7%	2,6%

4.1. Compensi professionali e di lavoro autonomo

Nel 2011 i compensi professionali e di lavoro autonomo diminuiscono fino a dimezzarsi. In particolare le consulenze legali per il contenzioso previdenziale passano da €231.470 a € 91.936, le consulenze amministrative passano da € 173.561 a € 84.409, anche grazie alla cessazione del rapporto di collaborazione per la fiscalità dei trattamenti pensionistici, ora elaborata dal sistema informatico, le consulenze finanziarie passano da € 384.347 a € 275.666.

Nel 2012 le consulenze legali per il contenzioso previdenziale passano da € 91.986 a € 52.041. Le consulenze legali relative alle operazioni finanziarie passano da € 67.656 a €163.030, mentre quelle tecnico-finanziarie passano da € 275.666 a € 181.682. La voce subisce in generale una ulteriore diminuzione passando da € 664.659 a € 625.064.

Tab. 5*(valori in migliaia di euro)*

Tipologia	2009	2010	Var.%	2011	Var.%	2012	Var.%
Consulenze legali e notarili	145	334	130,3%	160	-108,8%	215	34,4%
Consulenze Amministrative	147	173	17,7%	84	-106,0%	53	-36,9%
Consulenze Amministrative del Personale	10	12	20,0%	12		15	25,0%
Consulenze tecniche e finanziarie	423	384	-9,2%	276	-39,1%	182	-34,1%
Spese pubblicazione periodico	233	207	-11,2%				
Spese mediche	42	44	4,8%	37	-18,9%	26	-29,7%
Consulenze informatiche	2	42	2000,0%			27	
Altre prestazioni e servizi	78	165	112%	95	-73,7%	107	12,6%
TOTALE COSTO CONSULENZE E CO.CO.CO.	1.080	1.361	26,0%	664	-105,0%	625	-5,9%

5. Gli iscritti

Come rilevato nel precedente referto, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente, con le modalità previste nel regolamento, tutti coloro che, iscritti agli Albi professionali dei Collegi provinciali dei periti industriali, esercitano attività autonoma di libera professione, in forma singola o associata, senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa e di qualsiasi altro tipo le cui prestazioni rientrino nelle competenze specifiche del perito industriale, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente o altra attività di lavoro autonomo di diversa natura.

Al 31 dicembre 2011 risultavano iscritte 14.796 unità, mentre al 31 dicembre 2012 gli iscritti erano pari a 14.296 unità, con una flessione del 3,4%.

	2008	2009	variaz. % 08/09	2010	variaz. % 09/10	2011	variaz. % 10/11	2012	variaz. % 10/11
iscritti	13.842	14.153	2,25%	14.594	3,12%	14.796	1,4%	14.296	-3,4%

6. La contribuzione

Nel paragrafo iniziale, al quale si rinvia, sono state illustrate in dettaglio le diverse forme di contribuzione (la contribuzione soggettiva obbligatoria, la integrativa, la volontaria), le cui variazioni nell'esercizio in esame sono esposte nel prospetto che segue.

Gli esercizi 2011 e 2012 confermano l'andamento positivo di crescita del gettito contributivo, che registra un incremento rispettivamente dell'11,2% e del 9,1% rispetto all'anno precedente.

Tab. 6

(valori in migliaia di euro)

Descrizione	2009	2010	var.%	2011	var.%	2012	var.%
Contributo soggettivo	41.233	39.871	-3,3%	41.131	3,2%	43.913	6,8%
Contributo integrativo 2%	13.800	13.300	-3,6%	13.700	3,0%	18.900	38,0%
Contributo indennità di maternità L. 379/90	74	124	67,6%	126	1,6%	121	-4,0%
Introiti sanzioni amministrative	1.242	1.415	13,9%	5.581	294,4%	2.651	-52,5%
Contributi da enti previdenziali	904	673	-25,6%	1.068	58,7%	1.597	49,5%
Totale	57.253	55.383	-3,3%	61.606	11,2%	67.182	9,1%

La contribuzione è stimata secondo le somme dovute dagli iscritti e gli interessi maturati al 31 dicembre dei singoli esercizi per contributi dovuti e non versati nelle scadenze, compresi gli acconti dovuti.

Nel 2012 è entrata in vigore la modifica del regolamento previdenziale che prevede una contribuzione minima anche per gli iscritti che non hanno dichiarato reddito o non hanno comunicato all'ente la cessazione dell'attività professionale.

Il contributo soggettivo obbligatorio è destinato ad incrementare il montante contributivo che costituisce la base per determinare la pensione ed è pari al 10% del reddito professionale netto da lavoro autonomo nel 2011 e all'11% nel 2012, ma è possibile scegliere un'aliquota maggiore per incrementare la pensione.

L'aliquota contributiva complessiva, tra obbligatoria e opzionale, non può, comunque, essere superiore al 26%.

Il contributo soggettivo obbligatorio non può superare per l'anno 2012 i 13.000 euro.

L'aliquota del contributo obbligatorio subirà comunque un progressivo aumento fino ad arrivare nel 2019 al 18% del reddito professionale netto.

Il contributo integrativo è stato aumentato con la modifica del regolamento del 2012 ed è quindi pari al 4% sui corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile (dal 2015 sarà pari al 5%)⁶. È stato prevista dal Regolamento la possibilità che esso sia destinato, oltre che a sostenere tutte le spese di gestione dell'Ente, compreso il supporto agli iscritti in evidenti condizioni di bisogno, anche all'incremento dei montanti previdenziali individuali.

Il contributo di maternità, infine, è destinato a sostenere le neo mamme ed i neo papà professionisti iscritti all'Ente. I neo papà hanno diritto ad una indennità di maternità solo in caso di adozione e di rinuncia della moglie.

Il contributo per indennità di maternità (a carico di tutti gli iscritti) è stato portato a € 8,50 e non è frazionabile.

Il contributo integrativo e quello per le indennità di maternità sono dovuti anche in caso di omessa dichiarazione del reddito.

⁶ Sul punto vedasi nota a pag. 5.

7. Le prestazioni istituzionali e la dinamica della spesa

Anche le prestazioni istituzionali (pensione di vecchiaia, di inabilità e di invalidità, ai superstiti, di reversibilità e indiretta, indennità di maternità) sono state dettagliatamente illustrate nel paragrafo iniziale della presente relazione, sicché si reputa opportuno qui fare riferimento alla sola dinamica della spesa.

La tabella che segue illustra infatti l'ammontare delle prestazioni erogate dall'Ente, la variazione percentuale e l'incidenza sul totale delle prestazioni.

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Tab. 7

	2009	2010	Variaz. %	inc. %	2011	variaz. %	inc. %	2012	variaz. %	inc. %
Pensioni agli iscritti	2.973.050	3.728.806	25%	67,5%	4.395.464	15,2%	65,0%	5.719.031	30,1%	70,9%
Liquidazioni in capitale	94.502	53.220	-44%	1,0%	219.028	75,7%	3,2%	8.262	-96,2%	0,1%
Indennità maternità (Legge 379/90)	58.669	105.204	79%	1,9%	103.616	-1,5%	1,5%	100.570	-2,9%	1,4%
Rimborso agli iscritti o superstiti degli iscritti	395.722	282.786	-29%	5,1%	585.154	51,7%	8,6%	836.710	43,0%	11,6%
Benefici assistenziali	903.287	1.354.800	50%	24,5%	1.461.868	7,3%	21,6%	1.402.654	-4,1%	19,5%
Totale	4.425.230	5.524.816	25%	100,0%	6.765.130	18,3%	100,0%	8.067.227	19,2%	100,0%

Negli esercizi oggetto della presente relazione si osserva un costante aumento delle prestazioni previdenziali e assistenziali che quasi raddoppiano nel corso del quadriennio. L'incremento del costo dei trattamenti pensionistici è correlato all'aumento del numero delle prestazioni pensionistiche liquidate (1.187 nel 2008, 1.463 nel 2009, 1.673 nel 2010, 1.886 nel 2011, 2.334 nel 2012). I benefici assistenziali, anch'essi in costante aumento, si riferiscono principalmente alla polizza sanitaria integrativa, a prestiti contratti, ed alle provvidenze integrative di cui beneficiano i titolari di pensioni d'invalidità e inabilità, accordate dal Consiglio di amministrazione.

Il rapporto tra fondi pensioni dell'ente e pensioni erogate è stato pari a 13,9 nel 2011 e a 14,8 nel 2012.